



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco
del Comune di Val di Chy (TO)
All'Organo di revisione
del Comune di Val di Chy (TO)

Oggetto: Relazione sul rendiconto dell'anno 2023 (art. 1, commi 166 e segg., Legge 23 dicembre 2005, n. 266) – Archiviazione – Osservazioni

In esito all'esame del rendiconto 2023, ritenuti complessivamente esaustivi i chiarimenti forniti, si procede all'archiviazione del procedimento di controllo.

Si raccomanda, tuttavia, all'Ente:

- di assumere ogni iniziativa utile a potenziare **la capacità di riscossione** delle entrate proprie; queste ultime nell'ultimo triennio, dai dati trasmessi alla BDAP, per il Titolo 3 hanno evidenziato risultati positivi, mentre per il Titolo 1 rilevano un andamento generale piuttosto costante ma non particolarmente efficace soprattutto per quanto concerne i residui;
- di adempiere tempestivamente alla trasmissione del prospetto relativo alle **spese di rappresentanza** sostenute nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 16, comma 26, del D.L. n. 138 del 2011, ad oggi non ancora trasmesso alla Sezione;



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

- atteso che si è rilevata la presenza di **residui attivi per mutui** da Cassa Depositi e Prestiti SPA risalenti al 2019 e che tale finanziamento non sembra trovare corrispondenza in voci di spesa, di indicare, già in fase di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2024, la corrispondente posta tra le risorse vincolate da finanziamento (allegato a2 schemi di bilancio) e, in ogni caso, attivarsi con sollecitudine per ottenere la devoluzione del prestito o, se del caso, la riduzione del finanziamento stesso;
- l'adempimento, di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 2013, in forza del quale, con cadenza trimestrale e annuale, le pubbliche amministrazioni pubblicano l'"indicatore di tempestività dei pagamenti". Si rileva l'assenza del dato per l'esercizio 2022;
- la corretta **compilazione dei prospetti contabili** del Questionario da parte dell'Organo di revisione; si è, infatti, rilevato, per il rendiconto in esame, ad esempio, una discrasia della composizione dell'utilizzo dell'avanzo tra parte capitale e parte corrente rispetto quanto indicato nei dati trasmessi alla BDAP (verifica degli equilibri);
- di osservare per il riconoscimento del salario accessorio ai dipendenti del Comune, qualora ne ricorrano i presupposti, l'iter disciplinato dalla normativa di riferimento, e, specificatamente, quanto previsto dal principio contabile applicato 5.2, di cui al D.Lgs. n. 118 del 2011, Allegato 4.2, ai sensi del quale *"le spese relative al trattamento*



CORTE DEI CONTI

Piazza Castello 165 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziati e impegnati in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio. Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo";



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

- con riferimento al finanziamento con avanzo delle **spese correnti non permanenti**, per cui l'Ente, dal Questionario dell'Organo di revisione, risulta aver utilizzato dieci mila euro, di attenersi alla definizione dell'all. 7 al D.Lgs. n. 118/2011, il quale – al punto 1, lett. g) – fonda la distinzione tra entrata/spesa ricorrente e non ricorrente sul fatto che l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda che la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi. Il successivo punto 5 dell'all. 7 elenca quali sono “in ogni caso” le tipologie di entrate e di spese da considerarsi “non ricorrenti”; in particolare, sono, da considerarsi non ricorrenti le spese riguardanti:
 - a) le consultazioni elettorali o referendarie locali;
 - b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;
 - c) gli eventi calamitosi;
 - d) le sentenze esecutive ed atti equiparati;
 - e) gli investimenti diretti;
 - f) i contributi agli investimenti;

più in generale, la caratteristica di non permanenza della spesa implica che la stessa:



CORTE DEI CONTI

Piazza Castello 165 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

- - non possa mai essere fissa e costante;
- - manchi del carattere di continuità e certezza nel tempo;
- - sia priva del carattere di certezza anche sotto l'aspetto quantitativo, ovvero sia esclusa dalla disponibilità valutativa del comune.

Tali aspetti saranno oggetto di particolare attenzione nelle successive attività di controllo questa Sezione, che riserva ogni ulteriore valutazione all'esame dei prossimi documenti contabili.

Distinti saluti

Il Magistrato istruttore
Dott.ssa Laura Alesiani
firmato digitalmente



CORTE DEI CONTI

Piazza Castello 165 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671
e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it